



Venerdì 14/02/2020

## **Accertamento sintetico: è onere del contribuente dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore**

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

In tema di accertamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, l'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 prevede che gli uffici finanziari possano determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. "redditometro", e tale metodo di accertamento dispensa l'Amministrazione finanziaria da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l'accertamento fondato su di essi e resta a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell'esistenza di quei fattori, l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.

Questo, in sintesi, il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, V Sezione Civile, con l'Ordinanza n. 1244 del 21 gennaio 2020.

<http://www.cortedicassazione.it>